



Roma, 28 febbraio 2024

NOTA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI

Con riferimento alla Vostra cortese mail di chiarimenti in merito alla richiesta di Commissariamento inviata il 19 dicembre 2023 dalla signora Lorella Tempia Caliera al CONI *“per gravi irregolarità nella gestione e per gravi violazioni dell’ordinamento sportivo e dei regolamenti dalla stessa emanati, ovvero per constatata impossibilità di funzionamento della stessa”*, siamo a precisare quanto segue:

Prima, però, ci preme evidenziare che la Federazione ha poteri sanzionatori, interdittivi o restrittivi soltanto per le attività sportive svolte sotto l’egida federale, presso enti affiliati alla Federazione o nei confronti di tesserati alla Federazione. Non ha alcun potere, invece, nei confronti di terzi che non hanno rapporti di tesseramento o affiliazione con la Federazione. Nel caso di specie, a quanto risulta dalla documentazione in nostro possesso, nessuno dei soggetti coinvolti ha attualmente rapporti di tesseramento o affiliazione con la Federazione.

Cogliamo l’occasione per ribadire che la Federazione combatte e ha sempre combattuto “senza se e senza ma” qualsiasi tipo di molestia, come dimostrano le diverse sentenze di radiazione emesse in questi anni e le numerose attività di sensibilizzazione tra le quali ad esempio la promozione della “Giornata Europea contro le molestie” organizzata dal 2021 in collaborazione con il Parlamento europeo ed altre Istituzioni, e inoltre il nostro Presidente federale è stato il promotore nella Giunta del CONI del 16 dicembre 2021 della delibera che ha previsto che la radiazione applicata da una Federazione sportiva sia estesa a tutti gli organismi riconosciuti dal CONI; attività tutte riscontrabili sul sito federale.

Fatta questa doverosa premessa si elencano i fatti della richiesta di commissariamento che ci appare destituita da qualsiasi fondamento in punto di diritto e in punto di fatto.

Per un maggior chiarimento della vicenda si offre una ricostruzione degli avvenimenti.

Nell’anno 2014, da quanto risulta anche dalle notizie di stampa, il Tribunale Penale di Biella ha condannato il molestatore in questione per i reati ascritti a una reclusione a quattro anni e nove mesi di reclusione, oltre alla interdizione per cinque anni dai pubblici uffici e in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e alla amministrazione di sostegno, nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

- Il 3 giugno 2015 il tesserato, già condannato dalla Giustizia ordinaria, è stato deferito innanzi al Tribunale Federale.
- Il 6 luglio 2016 il Tribunale Federale, avendo riconosciuto fondati gli addebiti, applicava al tesserato la sanzione della radiazione.
- Il 27 settembre 2016 la Corte d’appello federale, accoglieva parzialmente il gravame proposto dal tesserato radiato in primo grado, riducendo la sanzione inflitta ad anni cinque di sospensione.
- Il 23 gennaio 2017 è stato eletto alla Presidenza della FISE l’avv. Marco Di Paola.
- A seguito di ricorso della Procura federale l’8 febbraio 2017 il Collegio di Garanzia del CONI, ultimo grado del procedimento sportivo, emanava la decisione con cui annullava la sentenza della Corte Federale di Appello e rinviava il procedimento disciplinare nuovamente presso la Corte federale d’Appello.



Federazione Italiana Sport Equestri

- Il 4 luglio 2017 il tesserato in questione è stato definitivamente radiato con sentenza della Corte federale d'Appello e con successiva sentenza il suo circolo di appartenenza è stato sospeso per n. 6 mesi e da quel momento non è mai stato più affiliato alla Federazione Italiana Sport Equestri.
- Il 2 gennaio 2023 la signora Tempia, tramite un proprio legale di fiducia, ha segnalato formalmente alla Federazione che il soggetto radiato risultava nell'anagrafica federale quale proprietario di cavalli e formulava una richiesta risarcitoria di €. 278.389,00.
- L'8 febbraio 2023, il Segretario Generale ha riscontrato la nota della signora Tempia confermando che si era trattato di un errore del programma informatico di tesseramento (dovuto al fatto che il nome di battesimo era stato inserito autonomamente con una lettera in meno e il programma non aveva rilevato che il codice fiscale abbinato appartenesse alla stessa persona), a cui è stato immediatamente posto rimedio e comunque non ha apportato alcun vantaggio al soggetto radiato. Per completezza ricostruttiva, precisiamo che ai sensi dell'art. 34 del Libro Primo "Norme di Attuazione dello Statuto", presente sul sito istituzionale, "*il proprietario di un equide iscritto ai ruoli federali è contestualmente e automaticamente tesserato*".
- Il 18 ottobre 2023 la signora Tempia ha notificato un'istanza di mediazione stragiudiziale con una richiesta risarcitoria di circa €. 692.000.
- Il 30 novembre 2023 si è svolta la mediazione stragiudiziale, nell'ambito della quale la Federazione ha dichiarato la disponibilità a definire in via transattiva l'insorgenda controversia giudiziale per la richiesta risarcitoria con il riconoscimento di una cifra contenuta, ai soli fini conciliativi e ben lungi dal comportare un riconoscimento, nemmeno implicitamente, della fondatezza delle pretese. Stante la distanza di posizioni, però, il mediatore ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per una definizione della mediazione stessa.

Durante la mediazione stragiudiziale la signora Tempia ha riferito che il soggetto radiato abbia, anche successivamente al provvedimento di radiazione dalla Federazione, continuato a frequentare plurimi centri affiliati alla FISE, venendo altresì in contatto con minori ivi tesserati e ha altresì affermato che la Federazione e i suoi organi non avrebbero adottato ogni misura idonea a dare esecuzione a quanto disposto. Il difensore della Federazione ha, quindi, invitato la signora Tempia a dare formalmente evidenza di tali circostanze ai competenti organi federali (Procura) collaborando con la Federazione per l'emersione di criticità ignote alla stessa, ma la signora Tempia si è rifiutata di fornire la documentazione probatoria.

È evidente che la Federazione non può aderire a una richiesta risarcitoria di € 692.000,00 priva di qualsiasi fondamento giuridico per fatti che non gli sono imputabili.

Precisiamo altresì che la Federazione non si è mai tirata indietro in caso di richieste di incontri o di aiuto. A tal proposito tra gli ultimi incontri si ricordano quelli presso il CONI il 28 novembre 2022 e il 12 dicembre 2023.

Questi sono i fatti e siamo certi che vorrete proporre una corretta rappresentazione degli stessi, fermo restando che tali fatti sono supportati da precisa e puntuale documentazione, che possiamo far verificare a seguito di richiesta nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.

Fiduciosi di aver chiarito la situazione restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Federazione Italiana Sport Equestri